



COMUNE DI SIAMAGGIORE

(Provincia di Oristano)

Via S. Costantino, 2 – 09070 SIAMAGGIORE (OR) - C.F./P.I.: 00070840954
Tel. 0783/34411 - Fax 0783/3441220 -e-mail protocollo@comune.siamaggiore.or.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del 03/07/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO AL SOGGETTO PREPOSTO ALLA RISCOSSIONE NAZIONALE DENOMINATO “AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE” DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI.

L’anno **duemilaventiquattro** addì **tre** del mese di **luglio** alle ore **venti** e minuti **venti** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DESSI' DAVIDE - Presidente	Si
2. ERDAS FEDERICO - Consigliere	Si
3. ATZORI MANUELA - Consigliere	Si
4. MACCIONI OMAR - Consigliere	Si
5. MAMELI BENEDETTO - Consigliere	Si
6. MANCA VALENTINA - Consigliere	Si
7. OBINU ERCOLE - Consigliere	Si
8. PISANU ANTONELLO - Consigliere	Si
9. SCINTU ADRIANO - Vice Sindaco	Si
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 0

Presiede la riunione il Sig. DAVIDE DESSI' - Sindaco

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267, il Segretario Comunale Dr.ssa Barbara Pusceddu

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.lgs. n. 446 del 15.12.1997 e ss.mm. e ii., in materia di riordino della disciplina dei tributi locali e, in particolare:

- L' art. 52, comma 5 che sulla potestà regolamentare degli enti locali testualmente recita: *“I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:*
 - a) *l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;*
 - b) *qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:*
 - 1) *i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;*
 - 2) *gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;*
 - 3) *la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;*
 - 4) *le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.*
 - c) *l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;*
 - d) *il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.*
- L' art. 53 col quale il legislatore ha previsto l'istituzione presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'Albo dei soggetti privati abilitati a svolgere attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;

VISTO il D.lgs. n. 112 del 13.04.1999 e ss.mm. e ii., in materia di riordino del servizio nazionale della riscossione e, in particolare, l'art. 17 *“1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione, l'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziato sul bilancio dello Stato, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 3. Sono riversate ed acquisite all'entrata del bilancio dello Stato:

- a) una quota, a carico del debitore, denominata "spese esecutive", correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;
- b) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a);
- c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a);
- d) una quota, trattenuta all'atto del riversamento, pari all'1 per cento delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell'agente della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione.

4. Le quote riscosse ai sensi del comma 3 sono riversate dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la disponibilità delle somme e delle informazioni complete relative all'operazione di versamento effettuata dal debitore.”.

VISTO il Regolamento generale delle entrate del Comune di Siamaggiore, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 04/05/2004 e in particolare:

- l'art. 5, comma 2 che prevede la possibilità per il Comune di Siamaggiore, in ossequio ai dettami del citato art. 52, comma 5, del D.lgs. n. 446 del 15.12.1997 e ss.mm. e ii., di affidare la riscossione ovvero singole fasi di questa a soggetti esterni, iscritti all'Albo di cui all'art. 53 dello stesso decreto;
- l'art. 5, comma 3 che testualmente riporta: “La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi”;
- L'art. 5, comma 4 secondo cui “L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini”;
- l'art. 33, comma 2 secondo cui “La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al DPR n. 602/1973, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, o con quella indicata dal RD n. 639/1910, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti”.

ATTESO che:

- La riscossione mediante ruolo è un procedimento volto al recupero di somme da parte degli Enti che si avvalgono di un Agente della riscossione;
- Il ruolo è un atto amministrativo collettivo che racchiude un elenco di somme da riscuotere. Gli Enti impositori lo formano iscrivendo le somme dovute dal contribuente e lo rendono esecutivo;
- Il ruolo così formato viene consegnato all'Agente della riscossione che procede con la predisposizione e la notifica della cartella di pagamento, la riscossione delle somme e riversamento nelle casse dello Stato e degli altri enti impositori ovvero all'avvio dell'esecuzione forzata, in caso di mancato pagamento.

DATO ATTO quindi che la riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali, viene effettuata a mezzo ruolo, in base alle disposizioni contenute nel DPR n. 602/1973 e ss. mm. e ii., ovvero a mezzo ingiunzione fiscale ex regio decreto n. 639/1910 e accertamento esecutivo ex comma 792 legge n. 160/2019;

VISTO quanto disposto dal citato art. 1 del D.L. n. 193/2016, come convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016, che ha sancito lo scioglimento, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle società del gruppo Equitalia S.p.A. e al contempo, per garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, ha istituito un ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle Entrate-Riscossione”, sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che è subentrato a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società del Gruppo Equitalia;

RICHIAMATI altresì:

- l’art. 3, comma 1, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 così come convertito con modificazioni dalla Legge n.225 del 1° dicembre 2016, ai sensi del quale “... *A decorrere dal 01/01/2017, l’Agenzia delle entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 ...*”;
- l’art. 72-ter, comma 2-ter, del D.P.R. n.602 del 29/09/1973, così come integrato dall’art. 3, comma 2, del D.L. n.193 del 22/10/2016, convertito con modificazioni dalla L. n.225 del 01/12/2016, ai sensi del quale “(...) ... *l’Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell’Istituto nazionale della previdenza sociale ...*”;
- l’art. 3, comma 3, del D.L. n.193 del 22/10/2016, così come convertito con modificazioni dalla L. n.225 del 01/12/2016, ai sensi del quale “... *L’Agenzia delle entrate-Riscossione è autorizzata ad accedere e utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di istituto ...*”;
- l’art. 1 commi da 785 a 804 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplinano l’attività di riscossione degli Enti locali;

CONSTATATA a tutt’oggi l’impossibilità di organizzare e gestire direttamente, in tutto o in parte, l’attività di riscossione coattiva attraverso strutture interne all’Ente, in considerazione del fatto che la complessità delle attività previste richiede un’organizzazione in termini di risorse umane e strumentali non presenti all’interno dell’Amministrazione;

CONSIDERATO che il Comune può procedere all’affidamento delle operazioni di riscossione coattiva ai soggetti iscritti all’Albo di cui all’art. 53 del D.lgs. n. 446/1997;

RILEVATA la possibilità per gli enti locali di avvalersi del soggetto preposto alla riscossione nazionale – indipendentemente dalla sua denominazione – o, in alternativa, di riscuotere in proprio, sia direttamente che tramite propri concessionari della riscossione, utilizzando le modalità di esternalizzazione individuate dall’art. 52, comma 5, lettera b) D.lgs. n. 446/1997;

VAGLIATA la regolare iscrizione dell’ente pubblico economico “Agenzia delle entrate – Riscossione” al n. 197 dell’Albo Nazionale dei gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;

PRESO ATTO che tale Ente svolge la funzione di concessionario della riscossione anche dei tributi locali, così come previsto ai sensi dell’art. 2, comma 2 del citato decreto n. 193/2016, il quale stabilisce che: “*A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all’articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di*

riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”;

CONSTATATO quindi che, attraverso provvedimento consiliare, gli Enti locali possono affidare direttamente all'ente pubblico economico “Agenzia delle entrate – Riscossione” la riscossione delle proprie entrate comunali, senza la necessità di esperire previamente apposita procedura di gara per l'affidamento delle funzioni relative alla riscossione delle proprie entrate;

PRESO ATTO che:

- l'“Agenzia delle entrate – Riscossione” è in grado di svolgere le funzioni di Funzionario della Riscossione in modo efficace avendo la possibilità di accedere direttamente alle banche dati della stessa Agenzia delle Entrate ed anche di acquisire le informazioni di altri enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente, come ad esempio la banca dati dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, al fine di utilizzarle per la riscossione;
- l'“Agenzia delle entrate – Riscossione” deve conformarsi, nel rapporto con i contribuenti, ai principi della Legge n. 212/2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede, nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco - contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo;
- La riscossione “coattiva” demandata all'Agente della riscossione prevede le seguenti attività:
 - stampa degli avvisi e relativo imbustamento;
 - notifica degli atti;
 - incasso tramite sportelli, canali on line, uffici postali o reti convenzionate con Agenzia delle entrate-Riscossione;
 - rateizzazioni;
 - eventuali azioni cautelari ed esecutive;
 - rendicontazione.

VALUTATO pertanto che “Agenzia delle entrate – Riscossione” sia in possesso di tutti i requisiti per eseguire proficuamente l'attività in parola sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione sia per l'approccio con il contribuente che deve essere per legge espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia e d'equità;

RITENUTO, in base alle ragioni sopra esposte, di affidare dal 1° agosto 2024 ad “Agenzia delle entrate – Riscossione” l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Siamaggiore;

DATO ATTO che tale affidamento non comporta in questa sede alcuna spesa in quanto il compenso per l'attività affidata sarà determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge in materia, in considerazione dei carichi dei ruoli ad essa consegnati soltanto a partire dal prossimo 1° agosto 2024 da parte dei singoli uffici comunali preposti, che all'uopo prevederanno ed impegneranno la relativa spesa;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito alla concessione dei pubblici servizi in relazione al disposto dell'art. 42, comma 2, lett. e), del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione con verbale n. 11 del 27/06/2024, acquisito al ns. prot. al n. 3091 del 28/06/2024, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7, D.lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm. e ii. e degli artt. 4 e 5 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 23.12.2023;

VISTO il D.lgs. n.267 del 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

Con nove voti favorevoli espressi per alzata di mano su numero nove Consiglieri Comunali

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, l'affidamento al soggetto preposto alla riscossione nazionale denominato "Agenzia delle entrate – Riscossione" dell'attività di riscossione coattiva dei ruoli generati a partire dal 1° agosto 2024 relativi alle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Siamaggiore;
2. **DI DARE ATTO** che il presente affidamento pur avendo rilevanza contabile per l'Ente non comporta in questa sede costi e quindi impegni di spesa, in quanto il compenso per l'attività di riscossione sarà determinato, secondo i termini di legge specificamente previsti in materia, in considerazione dei carichi di ruolo che verranno consegnati dai singoli uffici comunali preposti che provvederanno all'uopo a quantificare ed impegnare la relativa spesa finanziaria;
3. **DI STABILIRE** che l'affidamento potrà essere revocato, anche parzialmente, per motivi di opportunità, purché vengano regolati i rapporti relativi ai carichi debitori creati successivamente alla data di affidamento del servizio;
4. **DI AUTORIZZARE** il Responsabile dell'Area Finanziaria alla adozione di tutti i provvedimenti necessari alla corretta esecuzione del presente atto deliberativo.

Infine, stante la necessità di dare attuazione con urgenza a tutti gli adempimenti propedeutici alla predisposizione della procedura di riscossione coattiva, con nove voti favorevoli espressi per alzata di mano su numero nove Consiglieri Comunali

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL (D.lgs. n.267/2000).

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, è sottoscritto come segue:

II SINDACO
Firmato Digitalmente
F.to DESSI' DAVIDE

II SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
F.to Dr.ssa Barbara Pusceddu
